

CONSOB

**MODIFICHE AL REGOLAMENTO MERCATI IN
MATERIA DI ATTIVITÀ CONNESSE E
STRUMENTALI E ULTERIORI PROPOSTE DI
INTERVENTO**

Osservazioni e proposte ANIGAS

Milano, 28 Febbraio 2019

PREMESSA

Anigas presenta le proprie osservazioni e proposte al documento con cui la Commissione nazionale per le società e la Borsa (Consob) ha sottoposto alla consultazione del mercato alcune proposte di modifica del Regolamento in materia di mercati (di seguito “Regolamento Mercati”), adottato dalla medesima con delibera n. 20249 del 28 dicembre 2017.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Anigas accoglie con favore l’opportunità di partecipare al processo di consultazione pubblica lanciata lo scorso 15 febbraio 2019 da Consob, la quale nel proprio documento insieme ad una rappresentazione dei prospettati interventi fornisce delucidazioni sui profili e le questioni che hanno formato oggetto delle scelte di regolazione sottese.

Con riferimento alla modifica relativa alla comunicazione in materia di esenzione per l’attività accessoria in derivati su merci (art. 65, co 4 del Regolamento Mercati), Anigas valuta positivamente la proposta nella misura in cui il nuovo testo della disposizione normativa sia finalizzato a chiarire e rendere più agevole l’adempimento dell’obbligo, nonché uniforme il contenuto delle informazioni oggetto della comunicazione, senza implicare alcuna modifica di carattere sostanziale all’obbligo normativo previsto.

Possiamo infatti immaginare che, nella prassi applicativa, i soggetti interessati abbiano formulato comunicazioni di esenzione con contenuti tra loro molto diversi e disomogenei.

A seguito della modifica proposta, invece, gli operatori si limiteranno a comunicare che le risultanze dei calcoli di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento delegato UE 2017/595, effettuati in conformità alla procedura dettata dall’articolo 4 del citato regolamento, si attestano al di sotto delle soglie previste.

A tal proposito, la proposta di modifica del comma 4 dell’art. 65 del Regolamento Mercati a parere della scrivente potrebbe tuttavia far insorgere ancora taluni dubbi interpretativi sulle informazioni richieste ai soggetti interessati al momento della comunicazione.

Per favorire la massima chiarezza, Anigas propone che sia adottata la seguente formulazione:

*4. I soggetti di cui all’articolo 4-terdecies, comma 1, lettera l), punti i) e ii), del Testo Unico che non intendono sottoporre alla Consob ~~una~~ **la richiesta di autorizzazione all’esercizio dei servizi e delle attività di investimento** comunicano entro il 1° aprile di ogni anno alla Consob la volontà di servirsi*

*dell'esenzione in virtù dell'esercizio di un'attività ritenuta accessoria rispetto all'attività principale **ai sensi degli**, fornendo ~~una dettagliata descrizione e valutazione delle condizioni e circostanze~~ **di cui agli** articoli 2 e 3 del regolamento delegato (UE) 2017/592 e in conformità alla procedura dettata dall'articolo 4 del citato regolamento.*

Si evidenzia inoltre come l'eventuale pubblicazione da parte di Consob di modelli di riferimento da utilizzare per le comunicazioni in materia di esenzione per l'attività accessoria in derivati su merci potrebbe ulteriormente muovere nella direzione perseguita della chiarezza, semplificazione e omogeneità.

In subordine, laddove la modifica proposta volesse invece introdurre un obbligo, in capo alle società Italiane partecipanti al mercato, di fornire a Consob valori numerici delle *risultanze dei calcoli* sottesi alla suddetta comunicazione, Anigas non ne condivide l'opportunità e la correttezza in quanto:

- creerebbe un aggravio degli oneri amministrativi di *reporting* alle parti interessate;
- si discosterebbe dal principio di armonizzazione delle legislazioni nazionali degli stati membri dell'Unione Europea, introducendo di fatti una disparità di trattamento a scapito delle società Italiane non giustificata da alcuna disposizione MiFID;
- il valore numerico delle risultanze dei calcoli potrebbe essere soggetto a "modifica" nel tempo per motivi non imputabili al soggetto che li ha comunicati, bensì per effetto di aggiornamenti delle "market size" di una data classe di attività a livello europeo pubblicate da ESMA.

Si ricorda che, ai sensi di MiFID, gli operatori devono semplicemente comunicare ogni anno che si servono dell'esenzione di cui all'articolo 2(1) lettera j e, solo su specifica richiesta dell'autorità competente, dovranno fornire le evidenze in base alle quali ritengano che la loro attività sia accessoria all'attività principale. In tale contesto, non risulta che alcun altro stato membro dell'Unione Europea abbia posto analoga previsione normativa finalizzata alla comunicazione delle risultanze dei test alle Autorità nazionali competenti, posto che le Autorità nazionali possono in ogni momento acquisire tali informazioni su esplicita richiesta al soggetto interessato.

Con l'occasione, infine, segnaliamo l'opportunità che l'articolo 65 del Regolamento Mercati sia modificato:

- nel titolo, prevedendone la corretta attribuzione "Comunicazioni in materia di esenzione dai limiti di posizione e di esenzione per l'attività accessoria in derivati su merci" in luogo dell'attuale "Comunicazioni in materia di esenzione dai limiti di posizione";
- nell'indicazione della tempistica della comunicazione, in coerenza con quanto chiarito dall'ESMA nella Q&A 6 in tema di MiFIR, MIFID II e derivati su merci, prevedendo che il termine per la comunicazione della volontà di avvalersi dell'esenzione per esercizio di attività accessoria rispetto a quella principale sia il 1° aprile dello stesso anno per cui il soggetto effettua la comunicazione.